

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 13 FEBBRAIO 2017

(proposta dalla G.C. 2 febbraio 2017)

Sessione Ordinaria

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti nell'aula consiliare del Palazzo Civico, oltre al Presidente VERSACI Fabio ed alla Sindaca APPENDINO Chiara, i Consiglieri:

ALBANO Daniela	GIACOSA Chiara	MORANO Alberto
AMORE Monica	GIOVARA Massimo	NAPOLI Osvaldo
ARTESIO Eleonora	GOSETTO Fabio	PAOLI Maura
AZZARA' Barbara	GRIPPO Maria Grazia	RICCA Fabrizio
BUCCOLO Giovanna	IARIA Antonino	ROSSO Roberto
CANALIS Monica	IMBESI Serena	RUSSI Andrea
CARRETTA Domenico	LAVOLTA Enzo	SGANGA Valentina
CARRETTO Damiano	LO RUSSO Stefano	SICARI Francesco
CHESSA Marco	LUBATTI Claudio	TEVERE Carlotta
CURATELLA Cataldo	MAGLIANO Silvio	TISI Elide
FERRERO Viviana	MALANCA Roberto	TRESSO Francesco
FOGLIETTA Chiara	MENSIO Federico	UNIA Alberto
FORNARI Antonio	MONTALBANO Deborah	

In totale, con il Presidente e la Sindaca, n. 40 presenti, nonché gli Assessori: FINARDI Roberto - GIANNUZZI Stefania - GIUSTA Marco - LAPIETRA Maria - MONTANARI Guido - PATTI Federica - PISANO Paola - SACCO Alberto - SCHELLINO Sonia.

Risulta assente il Consigliere FASSINO Piero.

Con la partecipazione del Segretario Generale PENASSO dr. Mauro.

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: IMMOBILE DI VIA LOMBROSO 16 - COSTITUZIONE PROPRIETÀ SUPERFICIARIA TRENTENNALE SENZA CORRISPETTIVO IN DENARO IN FAVORE DELL'EDISU. APPROVAZIONE. MODIFICA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL 30 NOVEMBRE 2015 (MECC. 2015 05289/131).

Proposta dell'Assessore Rolando, di concerto con l'Assessore Giusta, comprensiva degli emendamenti approvati nella presente seduta.

Con deliberazione del Consiglio Comunale del 30 novembre 2015 (mecc. 2015 05289/131) la precedente Amministrazione approvò l'attivazione delle procedure di evidenza pubblica per l'affidamento in concessione di valorizzazione quarantennale - ex articolo 3 bis del Decreto Legge 351/2001 convertito nella Legge 410/2001, articolo 58 del Decreto Legge 112/2008, convertito nella Legge 133/2008 ed articolo 3 del Decreto Legge 95/2012, convertito nella Legge 135/2012 - della porzione, posta lungo la via Bologna ed il corso Novara, del compendio denominato ex Fonderie Nebiolo di via Bologna 55, nonché per la costituzione del diritto di superficie novantanovenale dell'edificio sito in via Lombroso 16, con vincolo trentennale a residenza universitaria per entrambi gli immobili.

In esecuzione di tale provvedimento, successivamente specificato con deliberazione della Giunta Comunale del 2 febbraio 2016 (mecc. 2016 00379/131), per il compendio ex Nebiolo lo scorso anno venne indetta la procedura aperta n. 20/2016 per la concessione di valorizzazione con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, purtroppo disertata. Per l'edificio di via Lombroso 16, la cui base d'asta era stata stimata in Euro 541.000,00, non si è proceduto all'indizione della gara, in quanto la nuova Amministrazione ha ritenuto di riconsiderare l'indirizzo politico della Città relativamente al sostegno del Diritto allo Studio Universitario, così come si concretizza nel destinare propri immobili allo sviluppo della rete delle residenze universitarie.

Tale indirizzo si è esplicitato con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di una prima deliberazione il 7 novembre 2016 (mecc. 2016 04620/131), con cui è stato approvato di destinare l'area di proprietà comunale sita in via Malta a residenza universitaria mediante la costituzione del diritto di superficie novantanovenale in favore di operatori privati da individuarsi previo bando. L'operazione, sfociata nell'indizione di una prima asta pubblica disertata e nella pubblicazione di un secondo bando attualmente in corso (asta n. 8/2017), nasce dalla esigenza di perseguire il pubblico interesse, volto a dare risposta alla crescente domanda di affitto degli studenti, facendo leva sulla remuneratività dell'investimento per gli operatori privati, consentendo, inoltre, alla Città di introitare proventi derivanti dalla dismissione dell'area.

Con la stessa deliberazione si dava impulso, in vista di futuri utilizzi di immobili di proprietà, ad un diverso programma di insediamenti residenziali per gli studenti degli atenei torinesi, da svilupparsi con il sostegno dei contributi ed agevolazioni statali, con la collaborazione della Città (ad esempio attraverso accordi anche di tipo patrimoniale con l'Edisu), in modo da tenere conto della situazione reddituale per fasce di residenti con forme di accesso economico agevolato ai posti letto.

L'obiettivo di rendere Torino una grande città universitaria al fine di valorizzarne il ruolo di "Capitale del sapere e della conoscenza", sede di eccellenza culturale e di forte attrattività nazionale ed internazionale, infatti, può perseguirsi non solo mediante la tutela del Diritto allo Studio e la cooperazione con l'Università ed il Politecnico attuata su diversi livelli (sviluppo delle

infrastrutture, disegno strategico delle sedi, eccetera) ma anche attraverso l'agevolazione economica dei servizi di supporto, primo fra tutti quello dell'ospitalità e dell'accoglienza.

In questo diverso programma si colloca la presente deliberazione, volta ad un'azione di sostegno della residenza universitaria attraverso l'operato dell'Edisu, Ente regionale nato nel 1993 con lo scopo di favorire l'accesso ed il proseguimento degli studi universitari agli studenti meritevoli. Come si ricorderà, per decenni le Università hanno svolto funzioni di supporto agli studenti attraverso le Opere Universitarie, organismi strumentali delle Università stesse. Con il D.P.R. 616/1977 le Opere Universitarie vennero trasferite alle Regioni, unitamente alle funzioni amministrative sino ad allora esercitate dallo Stato in materia di assistenza scolastica universitaria. L'articolo 3 del Decreto Legislativo 68/2012 - decreto che detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire ai capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi, garantendo Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) - ridisegnò poi le funzioni dello Stato, delle Regioni e delle Università, disponendo: "all'attuazione delle disposizioni previste dal presente decreto si provvede attraverso un Sistema Integrato di strumenti e servizi al quale partecipano, nell'ambito delle rispettive competenze, lo Stato, le Regioni ... gli enti locali ...".

Le azioni che si intendono attuare allo scopo di rendere effettivo tale Sistema Integrato passano anche attraverso una politica abitativa che renda economicamente conveniente alloggiare a Torino e costituisca un ulteriore elemento di attrazione dello studentato verso gli atenei torinesi.

La mission di Edisu Piemonte si realizza tramite la promozione di servizi miranti ad agevolare lo studio e la vita degli studenti non solo con forme di aiuto economico: l'Ente sviluppa anche un sistema di residenze studentesche fortemente rafforzato, grazie al quale nella sola Torino dispone oggi di oltre 2.000 posti letto disponibili per gli studenti universitari. Un numero consistente che permette di dare risposte (purtroppo non sempre esaustive, per carenza di spazi) a quegli studenti meritevoli e privi di mezzi e agli studenti, ai docenti ed ai ricercatori, che partecipano ai programmi di mobilità internazionale e di interscambio scientifico. Destinatari dei servizi di Edisu, in generale, sono gli studenti italiani e stranieri regolarmente iscritti agli atenei piemontesi. Agli alloggi dallo stesso gestiti si accede per concorso secondo criteri e modalità previsti dal relativo bando.

È pertanto intendimento della Città contribuire al potenziamento della capacità alloggiativa fornita dall'Ente, così ripartita:

- Residenza universitaria Palazzo degli Stemmi;
- Residenza universitaria Giulia di Barolo (via Verdi 26);
- Residenza universitaria Cavour (via Cavour 32);
- Residenza universitaria Cappel Verde (via Cappel Verde 5);
- Residenza universitaria San Liborio 1 e San Liborio 2;
- Residenza universitaria Turati (corso Turati 6);
- Residenza universitaria Cercenasco (via Cercenasco 17);

- Residenza universitaria Paoli (via Rosario Santa Fè 18);
- Residenza universitaria Borsellino;
- Residenza universitaria Olimpia.

Il primo passo nella direzione sopra indicata è dunque costituito dalla messa a disposizione dell'immobile comunale di via Lombroso 16 in favore dell'Edisu, a titolo di proprietà superficiale trentennale, senza corrispettivo in denaro (con esclusione di porzioni del piano terreno e del piano primo, come infra indicato), con l'obiettivo di realizzare una nuova ed efficiente casa per studenti e di risolvere una serie di criticità legate all'edificio, tra cui quelle derivanti dal disuso. Si tratta evidentemente di un'operazione di recupero, ancor più interessante perché realizzata senza consumare ulteriore suolo e con un impatto anche sulla vita urbana del quartiere.

Sebbene - va detto - non rientri propriamente nelle competenze istituzionali della Città agevolare la realizzazione di strutture universitarie o accessorie, appartenendo le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e sperimentazione in tale materia alle Regioni, può comunque inquadrarsi tale operazione nell'ambito di quanto disciplinato dallo Statuto della Città che, all'articolo 2 lettera b) elenca tra le finalità dell'Amministrazione quella di "contribuire a rendere effettivo il diritto dei cittadini ... all'istruzione e ad uguali opportunità formative e culturali, nel rispetto della libertà di educazione"; nel contempo, l'operazione di cui al presente provvedimento risponde pienamente al prioritario criterio di pubblica utilità a cui è soggetta l'erogazione di contributi a norma dell'articolo 86 comma 1 dello Statuto stesso. Inoltre, l'operazione viene attuata nel rispetto dell'articolo 14 del vigente "Regolamento delle Modalità di erogazione di contributi e altri benefici economici", che testualmente dispone: "Il Comune può sostenere progetti e iniziative attinenti alle tematiche previste dall'articolo 1 anche attraverso servizi ed altre agevolazioni, dandone comunque atto nei necessari provvedimenti con evidenza del vantaggio economico attribuito". Si richiama in via analogica, inoltre, la pronuncia della Corte dei Conti (Sezione Regionale di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 33/2009 PAR) del 24 aprile 2009 che, in tema di comodato gratuito, non esclude a priori per l'Amministrazione l'utilizzo di strumenti contrattuali senza corrispettivo, quale forma di sostegno e di contribuzione indiretta nei confronti di attività di pubblico interesse, strumentali alla realizzazione delle proprie finalità istituzionali, purché a seguito di attenta valutazione tra i vari interessi in gioco, rimessa esclusivamente alla discrezionalità ed al prudente apprezzamento dell'Ente.

La realizzazione di una residenza universitaria nell'immobile di via Lombroso, che si inserisce nel contesto delle Linee Programmatiche dell'Amministrazione (si veda la deliberazione del Consiglio Comunale del 28 luglio 2016 - mecc. 2016 03358/002) bene si coniuga con l'intendimento di non decontestualizzare le residenze universitarie rispetto agli Atenei (l'edificio è collocato nelle immediate vicinanze della Facoltà di Architettura ed è facilmente raggiungibile grazie ad una efficiente rete di mezzi pubblici di trasporto); d'altro canto, l'immobile si presta a tale rifunzionalizzazione, in quanto collocato in adiacenza alla biblioteca Natalia Ginzburg ed a porzioni da tempo destinate a funzioni associative di supporto all'attività giovanile.

L'edificio, edificato agli inizi del secolo scorso e poi oggetto di successivi interventi, si eleva

a quattro piani fuori terra, oltre a piano interrato occupato da cantine; nel cortile interno è stata realizzata una costruzione a due piani fuori terra destinata, come detto, a biblioteca che, ovviamente, non forma oggetto di cessione; lo stabile non riveste interesse culturale, come da nota del MIBACT del 2 settembre 2004 prot. n. DB/1838, nella quale, tuttavia, il Ministero ha raccomandato di "verificare con attenzione gli eventuali futuri interventi sulle facciate che costituiscono quinte più che dignitose allo sviluppo viario".

Porzioni del piano terreno affacciantisi sulla via Lombroso sono nella detenzione dell'"Associazione Nessuno" in forza di convenzione sottoscritta nel 2014. Più precisamente, sono concessi all'Associazione i locali contraddistinti con retino rosso nelle planimetrie che si allegano al presente provvedimento (allegati 1 e 2). Si ritiene di non procedere alla costituzione della proprietà superficaria in favore di Edisu su tali locali, sia in quanto, appunto, occupati, sia allo scopo di riservarne alla Città un futuro utilizzo diretto ovvero la concessione a terzi.

Parimenti, si reputa opportuno escludere dalla cessione in proprietà superficaria le restanti porzioni del piano terreno dello stabile, con affaccio su strada, quali evidenziate con retino verde nelle predette planimetrie. In passato si era pensato di destinare tali porzioni alla rilocalizzazione del centro anziani, ubicato all'interno del cortile, nello stesso corpo di fabbrica nel quale è ospitata la biblioteca, al fine di utilizzare gli attuali spazi del centro anziani alla sezione per ragazzi della biblioteca, che così troverebbe allocazione in contiguità con la biblioteca stessa. E' pertanto necessario che la Città si riservi la proprietà di tali porzioni per dare corso a tale ipotesi ovvero per altre destinazioni sociali o culturali; l'Amministrazione è sempre alla ricerca, infatti, di superfici da adibire a pubblici servizi non suscettibili di privatizzazione o a pubblica fruibilità in senso lato. La consistenza dell'edificio, calcolata graficamente, è complessivamente stimata in metri quadrati 1.982, di cui: metri quadrati 423 per quanto attiene alle porzioni del piano terreno e del piano primo non oggetto di cessione e metri quadrati 1.559 da destinare a Casa per Studenti mediante proprietà superficaria in favore di Edisu.

La Legge 14 novembre 2000 n. 338 recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" e l'articolo 144 comma 18 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 prevedono la possibilità che lo Stato cofinanzi interventi per il recupero e la ristrutturazione di immobili da adibire ad alloggi o residenze per gli studenti universitari; in particolare, l'articolo 1 comma 2 della Legge 338/2000 prevede un cofinanziamento statale "attraverso un contributo non superiore al 50% del costo totale previsto da progetti esecutivi immediatamente realizzabili".

Per la sua applicazione sono stati pubblicati tre bandi: nel 2001, nel 2007 e nel 2011, grazie ai quali, dal 2005 al 2013 sono stati realizzati in Italia oltre 18.000 posti letto. L'aumento più consistente, in valore assoluto, si è verificato nelle residenze universitarie gestite dagli enti regionali per il DSU (+9.700), che sono quelle in cui si concentrano la maggior parte dei posti letto, circa 40.000. È prevista nei prossimi giorni la pubblicazione di un ulteriore bando, al quale Edisu intende concorrere.

L'intervento oggetto della domanda di finanziamento deve rispondere ad una serie di requisiti, richiesti solitamente a pena di esclusione, tra i quali:

- la presenza di un progetto allegato alla domanda di livello esecutivo o definitivo da integrarsi entro il termine che verrà stabilito (presumibilmente 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando);
- la piena disponibilità (proprietà o diritto di godimento) da parte del richiedente dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento;
- il mantenimento della proprietà o del diritto di godimento e della destinazione d'uso almeno per i venti anni successivi all'intervento.

Nel caso in esame, il soggetto richiedente il cofinanziamento a valere sui fondi di cui alla Legge n. 388/2000 è l'Edisu che, come sopra precisato, intende presentare al Ministero regolare domanda di finanziamento entro la data di scadenza prevista ex lege.

È necessario quindi assumere gli atti necessari a consentire all'Ente la presentazione al M.I.U.R. della domanda di finanziamento per l'intervento relativo all'immobile di via Lomborso 16, approvando la costituzione, senza corrispettivo in denaro, della proprietà superficiale trentennale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 952 secondo comma Codice Civile, con decorrenza dall'atto costitutivo. Si intende che tale atto sarà stipulato subordinatamente all'ammissione del finanziamento.

Nell'ambito dei diritti di godimento che il d.m. sopra citato prevede, l'Amministrazione Comunale ritiene opportuno optare per il diritto di superficie in quanto in tal modo, alla scadenza dello stesso, la Città potrà acquisire gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti e le migliorie apportate dal superficiale all'immobile senza dover corrispondere alcun compenso o indennità di sorta. Inoltre, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del superficiale medesimo che comunque sopporta anche gli altri oneri afferenti la proprietà del fabbricato (quali, ad esempio, le imposizioni fiscali).

Il progetto di ristrutturazione dell'immobile, per il quale Edisu intende a breve indire procedura di evidenza pubblica per l'affidamento di incarico professionale, prevede la realizzazione di massima di n. 80 posti letto nonché l'allestimento di servizi comuni.

Il Civico Servizio Valutazioni ha stimato il valore della proprietà superficiale trentennale in Euro 763.000,00.

Le porzioni di fabbricato oggetto del diritto reale dovranno essere catastalmente frazionate nella consistenza definitiva a cura e spese dell'Edisu dopo l'ammissione al finanziamento e prima del rogito. L'immobile è infatti censito in maggior corpo al Catasto Fabbricati al foglio 1305, particella 333, subalterni 5 e 6, subalterni da cui occorre scorporare le porzioni che non formano oggetto del diritto reale. Gravano sull'Ente, altresì, le spese per la definizione congiunta delle parti comuni (in particolare il cortile) e delle servitù reciproche, da farsi constare con il successivo atto di regolamentazione.

Infatti, poiché la Civica Amministrazione conserverà la titolarità dell'immobile ubicato nel cortile interno destinato a biblioteca ed a centro d'incontro per anziani (sub. 7) e delle porzioni evidenziate nelle planimetrie come sopra allegate, nell'atto costitutivo della proprietà superficiale si intenderanno costituite de jure, ex articolo 1062 Codice Civile, le servitù di passaggio delle condutture

ed impianti relative alla fognatura bianca e nera, allo scarico dell'acqua piovana, al passaggio delle condutture elettriche, del gas, del riscaldamento, della telefonia, della rete internet e di ogni altro simile servizio che serva all'uso e godimento delle rispettive proprietà.

Limitatamente a tali utenze, quindi, si intenderanno costituite, anche se non espressamente enunciate, le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, reciproche o meno, quali conseguenti al frazionamento in due enti di un'unica originaria proprietà, per far permanere nella situazione quo ante i servizi di entrambi, fino alla statuizione consensuale di una ripartizione delle spese in misura proporzionale all'uso ovvero sino a che le condutture stesse siano rese autonome.

Resta inteso che la manutenzione ordinaria e straordinaria delle predette condutture, che restano di uso comune, sarà ripartita in parti uguali tra le due proprietà - in deroga all'articolo 1123 Codice Civile - fino a diverso accordo tra le parti o alla separazione degli impianti. Analogamente si intenderanno costituite le servitù afferenti le luci e le vedute. Nella proprietà superficaria dovrà intendersi trasferita la quota di comproprietà indivisa - nella misura di 1/2 - del cortile interno al compendio immobiliare (sub. 5), che diverrà pertanto oggetto di proprietà comune con la Civica Amministrazione. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del relativo sedime, di quanto presente sul suolo (esempio: lampioni, tombini, eccetera) o nel sottosuolo del medesimo (caditoie) e di quant'altro destinato a servizio di detto cortile, saranno ripartite in parti uguali tra i due soggetti. A tal fine si precisa che l'Ente si farà carico della separazione fisica dell'impianto termico, ora costituito da un'unica centrale che eroga calore all'intero immobile.

Il diritto verrà costituito sul bene con tutti i diritti, azioni, accessori, accessioni, dipendenze e pertinenze e con le relative servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, ancorché non trascritte. L'immobile verrà comunque trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con eventuali rifiuti, masserizie o materiali ivi depositati, libero da iscrizioni ipotecarie e privilegi anche fiscali, da arretrati di imposte e tasse e con l'obbligo per l'Edisu di eseguire a propria cura e spese le eventuali opere di bonifica o messa in sicurezza che si rendessero necessarie. Eventuali beni mobili di risulta presenti all'interno della palazzina - escluse le porzioni che restano di titolarità della Città - dovranno essere sgomberati a cura e spese dell'Edisu.

La Città, dunque, non sopporta alcun onere, peso, spesa per dar corso a tale operazione.

È fatto divieto all'Edisu, a pena di risoluzione del contratto, non solo di modificare la destinazione d'uso dell'immobile per tutta la durata del diritto, ma altresì di cedere la proprietà superficaria, salvo che si tratti di trasferimento a favore di soggetto giuridico nel quale il precitato Ente si sia trasformato, incorporato, fuso o scisso, che persegua i medesimi fini istituzionali e che comunque configuri la continuità soggettiva e la prosecuzione della sua attività e sempre nel rispetto dei vincoli di cui al bando. Edisu, inoltre, si impegna a non utilizzare la residenza per fini di lucro, nemmeno adibendola a casa per ferie nei periodi estivi o natalizi/pasquali.

La durata della proprietà superficaria viene stabilita in 30 anni con decorrenza dalla stipulazione del rogito notarile e potrà essere rinnovata alla sua scadenza per pari periodo, previo assenso della Città di Torino, da manifestarsi secondo le norme che saranno allora vigenti, su richiesta scritta dell'Edisu che pervenga almeno un anno prima della scadenza. Alla scadenza del

termine sopra indicato il diritto si estinguerà e l'immobile tornerà in piena proprietà della Città. Parimenti gli accrescimenti, le attrezzature, gli impianti e le infrastrutture apportate diverranno proprietà della Città senza che da quest'ultima sia dovuto compenso, corrispettivo o indennità di sorta.

Alla scadenza della proprietà superficaria l'immobile dovrà essere riconsegnato alla Città libero da pesi, pegni, ipoteche, obblighi contrattuali, privilegi anche fiscali, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli, liti pendenti e vincoli di qualsiasi natura.

Salvo diverso accordo tra le Parti, mobili, arredi, materiali e quant'altro presente all'interno dell'immobile dovranno essere sgomberati a cura e spese del superficario che dovrà restituirlo perfettamente conservato con tutte le migliorie apportate senza alcun onere per il Comune. L'Edisu dovrà riconsegnare il bene in buone condizioni di manutenzione. A tal fine, due anni prima della riconsegna alla Città lo stato degli immobili verrà accertato in contraddittorio tra i tecnici delle parti e fatto constare in apposito verbale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Viste le circolari dell'Assessorato al Bilancio, Tributi, Personale e Patrimonio del 30 ottobre 2012 prot. 13884 e del 19 dicembre 2012 prot. 16298;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con determinazione n. 59 datata 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066) del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città;

Dato atto che i pareri di cui all'articolo 49 del suddetto Testo Unico sono:

favorevole sulla regolarità tecnica;

favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni indicate in narrativa che qui si richiamano per fare parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e delle decisioni assunte ed a parziale modifica della deliberazione consiliare del 30 novembre 2015 (mecc. 2015 05289/131):

- 1) di approvare la costituzione della proprietà superficaria, senza corrispettivo in denaro, in favore di Edisu, con sede in Torino, via Madama Cristina n. 83, codice fiscale 97547570016, sull'edificio di via Lombroso 16, censito al Catasto Fabbricati al foglio 1305, particella 333,

- subalterno 6 parte e subalterno 5 (b.c.n.c.) parte, con esclusione delle porzioni raffigurate con tratteggio verde e con tratteggio rosso nelle allegate planimetrie (all. 1-2 - nn.), dando atto che si provvederà al conseguente aggiornamento del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni allegato al Documento Unico di Programmazione;
- 2) di approvare che la proprietà superficiale, il cui valore è stato stimato in Euro 763.000,00, abbia durata trentennale decorrente dall'atto costitutivo;
 - 3) di approvare che l'atto costitutivo del diritto venga stipulato solo in caso di ammissione al finanziamento del M.I.U.R. di cui al bando ex Legge 338/2000 di prossima pubblicazione;
 - 4) di approvare che l'atto costitutivo, le cui spese di rogito, fiscali e conseguenti sono a carico di Edisu, contenga tutte le disposizioni e clausole di cui al presente provvedimento, demandando ai Dirigenti competenti l'assunzione di tutti i provvedimenti conseguenti che si renderanno necessari;
 - 5) di stabilire che la Circostrizione 8 abbia la disponibilità delle porzioni immobiliari escluse dalla proprietà superficiale di cui alle planimetrie allegare (allegati 1 e 2) per usi, diretti o indiretti, conformi allo svolgimento delle proprie funzioni di servizio pubblico locale;
 - 6) di dichiarare che il presente provvedimento è conforme alle disposizioni approvate con determinazione n. 59 datata 17 dicembre 2012 (mecc. 2012 45155/066) del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell'impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città, come da allegata dichiarazione (all. 3 - n.);
 - 7) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del Testo Unico degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'ASSESSORE AL BILANCIO, AI TRIBUTI,
AL PERSONALE E AL PATRIMONIO
F.to Rolando

L'ASSESSORE ALLE POLITICHE
GIOVANILI E DI INTEGRAZIONE E
SERVIZI CIMITERIALI
F.to Giusta

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

IL DIRIGENTE
AREA PATRIMONIO
F.to Nota

IL DIRETTORE CENTRALE
CULTURA, EDUCAZIONE E GIOVENTÙ
F.to Garbarini

IL DIRIGENTE
SERVIZIO VALUTAZIONI
F.to Beltramino

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

LA DIRETTRICE FINANZIARIA
F.to Tornoni

Il Presidente pone in votazione il provvedimento comprensivo degli emendamenti approvati nella presente seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Morano Alberto

Non partecipano alla votazione:

Canalis Monica, Grippo Maria Grazia, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide

PRESENTI 29

VOTANTI 28

ASTENUTI 1:

Rosso Roberto

FAVOREVOLI 28:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovara Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli

Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvato il provvedimento nel testo quale sopra emendato.

Si dà atto che il Consigliere Lavolta ha inteso esprimere voto favorevole.

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento, ai sensi di legge.

Risultano assenti dall'Aula, al momento della votazione:

Carretta Domenico, il Vicepresidente Vicario Lavolta Enzo, Lo Russo Stefano, Lubatti Claudio, Morano Alberto

Non partecipano alla votazione:

Canalis Monica, Grippo Maria Grazia, Magliano Silvio, Napoli Osvaldo, Ricca Fabrizio, Tisi Elide

PRESENTI 29

VOTANTI 28

ASTENUTI 1:

Rosso Roberto

FAVOREVOLI 28:

Albano Daniela, Amore Monica, la Sindaca Appendino Chiara, Artesio Eleonora, Azzarà Barbara, Buccolo Giovanna, Carretto Damiano, Chessa Marco, Curatella Cataldo, Ferrero Viviana, Foglietta Chiara, Fornari Antonio, Giacosa Chiara, Giovana Massimo, Gosetto Fabio, Iaria Antonino, la Vicepresidente Imbesi Serena, Malanca Roberto, Mensio Federico, Montalbano Deborah, Paoli Maura, Russi Andrea, Sganga Valentina, Sicari Francesco, Tevere Carlotta, Tresso Francesco, Unia Alberto, il Presidente Versaci Fabio

Il Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

Si dà atto che il Consigliere Lavolta ha inteso esprimere voto favorevole.

Sono allegati al presente provvedimento i seguenti:
allegato 1 - allegato 2 - allegato 3.

IL SEGRETARIO
Penasso

In originale firmato:

IL PRESIDENTE
Versaci
